

1) Tipo, denominazione e sede delle società interessate dall'operazione e forma della fusione:

Società "FC BASSANO Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" (in breve "F.C. BASSANO S.S.D. A R.L."), con sede in Bassano del Grappa (VI), via Piave nn. 115-117 c/o Stadio Rino Mercante, Capitale Sociale di euro 10.000,00 interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza, con numero di iscrizione e codice fiscale 02055280248, R.E.A. VI - 398239, matricola FIGC n. 10720;

Società "Società Sportiva dilettantistica CITTÀ DI BASSANO 1903 S.C." (in breve "S.S.D. A R.L. CITTÀ DI BASSANO 1903 S.C."), con sede in Bassano del Grappa (VI), Piazzale Luigi Cadorna n. 34, Capitale Sociale di euro 10.000,00 interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza, con numero di iscrizione e codice fiscale 04226380246, R.E.A. VI - 388820, matricola FIGC n. 951702.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un'operazione di fusione. In particolare, trattasi di fusione per incorporazione della "Società Sportiva dilettantistica CITTÀ DI BASSANO 1903 S.C." nella "FC BASSANO Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata".

Ragioni della fusione: l'operazione di fusione di cui al presente progetto è parte di una più consistente e articolata operazione di riorganizzazione societaria che ha tra gli obiettivi la concentrazione in capo ad un'unica società (la FC BASSANO) di tutti i rapporti giuridici e patrimoniali. Gli amministratori di entrambe le società considerano vantaggioso, infatti, intraprendere un percorso che consenta, in tempi rapidi, una gestione operativa congiunta e di riferimento per il calcio e per i giovani. La riorganizzazione in un'unica struttura comporterà notevoli benefici e più in particolare il riassorbimento delle spese amministrativo-gestionali e societarie, altresì garantirà rapporti più stretti e significativi con la Pubblica Amministrazione, attuale concessionaria degli impianti sportivi.

L'operazione permetterà, quindi, di strutturare una realtà sportiva calcistica unica sul territorio bassanese, in grado di operare in tutte le categorie.

Società risultante dalla fusione: per effetto dell'operazione la "**Società Sportiva dilettantistica CITTÀ DI BASSANO 1903 S.C.**" si fonderà nella "**FC BASSANO Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata**", Bassano del Grappa (VI), via Piave nn. 115-117 c/o Stadio Rino Mercante, Capitale Sociale di nominali euro 20.000 (ventimila/00), così determinato per effetto della presente operazione straordinaria.

La società, post fusione, manterrà l'attuale denominazione sociale ("**FC BASSANO Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata**" in breve "**FC BASSANO S.S.D. A R.L.**") e la sede legale (Bassano del Grappa (VI), via Piave nn. 115-117 c/o Stadio Rino Mercante). In tale sede e per effetto dell'operazione straordinaria si provvederà ad aggiornare lo statuto, al fine di adeguarlo ai recenti regolamenti e indicazioni del Dipartimento per lo Sport, i quali prevedono la verifica degli statuti da parte del Comitato permanente

(cfr anche art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39) secondo il testo allegato sub. 1.

Di ogni debito pregresso, così come risultante dalle situazioni contabili chiuse al **30 aprile 2025**, nonché di quelli futuri risponderà la sola società esistente post fusione. Più in particolare è bene ricordare che non vi sono, di fatto, possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla fusione, tantomeno possessori di titoli di debito.

2) Oggetto sociale delle società interessate alla fusione:

- **“FC BASSANO Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”** ha per oggetto principale: “Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del D.lgs. n. 36/2021 la società esercita in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, la pratica e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica nelle discipline che seguono.

La società ha per finalità la diffusione, la formazione, l’aggiornamento, la preparazione, l’avvio e la pratica delle attività sportive nell’ambito calcistico ed eventualmente nelle discipline sportive definite dal Consiglio direttivo tra quelle considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro Nazionale delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in conformità alle disposizioni della FIGC, della LND e degli eventuali altri enti di affiliazione, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e tesserati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, sia in funzione della partecipazione ad attività agonistiche sia quali attività non agonistiche

PROGETTO DI FUSIONE FC BASSANO / CITTA' DI BASSANO

e ludico-ricreative, anche in pubblici eventi, in tutte le loro forme e manifestazioni, con lo scopo di migliorare il benessere degli individui, la loro condizione fisica e la loro capacità di socializzazione. Per il raggiungimento del proprio oggetto la Società si propone di esercitare nel rispetto del proprio scopo sociale e del principio di prevalenza delle attività sportive istituzionali su quelle secondarie e strumentali:

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare l'introduzione, l'avviamento e la pratica delle attività sportive e motorie di cui all'oggetto, compresa l'attività didattica e formativa, mediante ogni intervento e iniziativa utile allo scopo;
- la promozione, la gestione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, tornei, esibizioni e simili, nazionali e internazionali, in base ai regolamenti dei propri enti affilianti;
- l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica nelle diverse discipline sportive; la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo degli atleti e delle altre figure riconosciute dall'ordinamento sportivo;
- sviluppare e potenziare la pratica sportiva dilettantistica, ed in particolare tutte le discipline sportive e le attività motorie di cui al presente oggetto, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo, nonché di favorire l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione e/o gestione di strutture a tale scopo dedicate;
- l'organizzazione e la gestione, anche a titolo oneroso, di impianti e strutture sportive e spazi di ogni tipo, sia al chiuso che all'aperto, atti

alla pratiche delle attività sportive dilettantistiche nonché palestre, piscine, campi sportivi, strutture polivalenti e similari, curandone anche gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, i servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive e similari proprie o di terzi, spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- gestire rapporti di sponsorizzazione con i propri partner commerciali, prestare servizi promo pubblicitari e/o cedere propri spazi pubblicitari a titolo oneroso;

- prestare servizi sportivi, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, la pratica e il perfezionamento nelle attività sportive promosse, anche a terzi o a società o enti che gestiscono o organizzano impianti o attività sportive;

- promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative, gare, tornei, corsi, workshop, stage e simili, convegni, assemblee, spettacoli, feste, mostre, uscite, gite e viaggi inerenti alle proprie finalità sportive anche in collaborazione con enti pubblici e privati nonché promuovere tutte quelle iniziative che possano favorire la diffusione dello sport dilettantistico e della socializzazione;

- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altri enti sportivi dilettantistici e soggetti che svolgono attività sportiva non professionistica.

È espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.”

- **“Società Sportiva dilettantistica CITTÀ DI BASSANO 1903 S.C.”** ha per oggetto principale: “Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del D.lgs. n. 36/2021 la società esercita in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, la pratica e

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle discipline che seguono. La società ha per finalità la diffusione, la formazione, l'aggiornamento, la preparazione, l'avvio e la pratica delle attività sportive nell'ambito calcistico ed eventualmente nelle discipline sportive definite dal Consiglio direttivo tra quelle considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro Nazionale delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in conformità alle disposizioni della FIGC, della LND e degli eventuali altri enti di affiliazione, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e tesserati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, sia in funzione della partecipazione ad attività agonistiche sia quali attività non agonistiche e ludico-ricreative, anche in pubblici eventi, in tutte le loro forme e manifestazioni, con lo scopo di migliorare il benessere degli individui, la loro condizione fisica e la loro capacità di socializzazione. Per il raggiungimento del proprio oggetto la Società si propone di esercitare nel rispetto del proprio scopo sociale e del principio di prevalenza delle attività sportive istituzionali su quelle secondarie e strumentali:

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare l'introduzione, l'avviamento e la pratica delle attività sportive e motorie di cui all'oggetto, compresa l'attività didattica e formativa, mediante ogni intervento e iniziativa utile allo scopo;
- la promozione, la gestione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, tornei, esibizioni e simili, nazionali e internazionali, in base ai regolamenti dei propri enti affiliati;
- l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali,

PROGETTO DI FUSIONE FC BASSANO / CITTA' DI BASSANO

secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica nelle diverse discipline sportive; la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo degli atleti e delle altre figure riconosciute dall'ordinamento sportivo;
- sviluppare e potenziare la pratica sportiva dilettantistica, ed in particolare tutte le discipline sportive e le attività motorie di cui al presente oggetto, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo, nonché di favorire l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione e/o gestione di strutture a tale scopo dedicate;
- l'organizzazione e la gestione, anche a titolo oneroso, di impianti e strutture sportive e spazi di ogni tipo, sia al chiuso che all'aperto, atti alla pratiche delle attività sportive dilettantistiche nonché palestre, piscine, campi sportivi, strutture polivalenti e similari, curandone anche gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, i servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive e similari proprie o di terzi, spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire rapporti di sponsorizzazione con i propri partner commerciali, prestare servizi promo pubblicitari e/o cedere propri spazi pubblicitari a titolo oneroso;
- prestare servizi sportivi, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, la pratica e il perfezionamento nelle attività sportive promosse, anche a terzi o a società o enti che gestiscono o organizzano impianti o attività sportive;
- promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative, gare, tornei, corsi, workshop, stage e simili, convegni, assemblee, spettacoli, feste, mostre, uscite, gite e viaggi inerenti alle proprie finalità sportive

PROGETTO DI FUSIONE FC BASSANO / CITTA' DI BASSANO

anche in collaborazione con enti pubblici e privati nonché promuovere tutte quelle iniziative che possano favorire la diffusione dello sport dilettantistico e della socializzazione;

- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altri enti sportivi dilettantistici e soggetti che svolgono attività sportiva non professionistica.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge."

La società post fusione manterrà, come anzidetto, l'attuale denominazione ("**FC BASSANO Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata**") in breve "**F.C. BASSANO S.S.D. A R.L.**") e sede (Bassano del Grappa (VI), via Piave nn. 115-117 c/o Stadio Rino Mercante). Per effetto della fusione il capitale sociale sarà determinato in misura pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), pertanto incrementato di euro 10.000,00 (diecimila/00) trovando copertura nel netto patrimoniale della società fusa. L'organo amministrativo, nella forma del Consiglio di amministrazione, così come nominato con delibera assembleare del 9 giugno 2025, manterrà l'attuale composizione:

- **Bertoncello Lara Giovanna**, nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 16 luglio 1985, residente a Romano d'Ezzelino (VI) in via Julia n. 59, codice fiscale BRT LGV 85L56 A703U – Presidente del Consiglio di amministrazione;
- **Campagnolo Fabio**, nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 29 novembre 1968, residente in Cassola (VI) in via Baroni n. 86, codice fiscale CMP FBA 68S29 A703D – Consigliere del Consiglio di amministrazione;
- **Artuso Franco**, nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 6 dicembre 1950 ed ivi residente in via Dante Alighieri n. 33, codice fiscale RTS

FNC 50T06 A703C – Consigliere del Consiglio di amministrazione;

- **Hinterwipflinger Ermanno**, nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 29 marzo 1966 ed ivi residente in Strada SS. Fortunato e Lazzaro n. 71/C, codice fiscale HNT RNN 66C29 A703L – Consigliere del Consiglio di amministrazione;

- **Gheno Giovanni**, nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 10 dicembre 1950, residente in Bassano del Grappa (VI) in Contrà San Michele n. 17, codice fiscale GHN GNN 50T10 A703E – Consigliere del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione così formato durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 30 giugno 2026.

3) Rapporto di cambio - conguaglio in denaro – capitale della società risultante dalla fusione:

- **scelta del metodo di valutazione del valore economico:** poiché le partecipazioni sociali detenute dai soci nelle singole società partecipanti ad una operazione di fusione possono non presentare il medesimo valore è necessario determinare il rapporto di cambio a servizio dell'operazione. Per quanto riguarda il rapporto di cambio, questo esprime il numero di azioni o l'entità della quota della società risultante dalla fusione o incorporante che deve essere attribuito ai soci delle società fuse o incorporate in cambio delle azioni o quote che essi possiedono nelle società che si estinguono per effetto della fusione. La normativa sulla fusione, implicitamente, stabilisce la necessità di una trattativa tra i soggetti che pongono in essere l'operazione di fusione ove è prevista la presentazione di un unico progetto di fusione e quindi di un unico rapporto di cambio.

PROGETTO DI FUSIONE FC BASSANO / CITTA' DI BASSANO

Gli amministratori e i rappresentanti delle società interessate all'operazione, prima del negoziato, analizzeranno analiticamente la loro realtà aziendale e valuteranno il probabile esito della trattativa.

A tal fine, gli organi amministrativi delle società coinvolte devono determinare i reciproci valori economici.

La scelta della metodologia valutativa è ovviamente legata allo scopo dell'operazione. Come noto, la dottrina e la prassi aziendalistica hanno elaborato diversi metodi di valutazione delle aziende, ciò a seconda dell'oggetto, dello stato, degli obiettivi futuri, del settore di attività, ecc. Tra i metodi cd. indiretti, che qui si ritiene di dover adottare, le principali tipologie sono i metodi patrimoniali ed i metodi reddituali.

I metodi reddituali si fondano sulla considerazione che l'azienda, in quanto organismo economico, trova la propria ragione d'essere unicamente nella sua capacità di reddito, pertanto, il suo valore deriva esclusivamente dai redditi che essa sarà in grado di produrre e realizzare.

Tale metodologia di stima, assai cara alla dottrina italiana, considera esclusivamente la redditività del complesso aziendale da valutare, mentre trascura quasi del tutto la componente patrimoniale; essa presenta, inoltre, un elevato grado di soggettività nella determinazione dei parametri dai quali dipende il valore ricercato.

I metodi patrimoniali invece valorizzano l'azienda in base al valore del suo patrimonio netto rettificato, cioè attraverso la valutazione corrente delle sue attività e passività. Questi metodi assumono normalmente, come punto di partenza, il capitale netto di bilancio ovvero il "Netto" espresso da una situazione patrimoniale contabile, per procedere poi alla individuazione degli elementi attivi e passivi da valutare, alla revisione contabile di tali poste attive e passive, al calcolo delle

rettifiche da apportare al patrimonio netto contabile, esprimendo ad esempio in termini di mercato o di stima elementi attivi non monetari, ed infine alla stima finale del capitale netto contabile. I metodi patrimoniali sono caratterizzati da un limitato grado di soggettività poiché le valutazioni dei singoli elementi patrimoniali trovano generalmente riscontro nella realtà operativa dell'azienda.

- **i criteri di determinazione del concambio:** in premessa, ai fini di maggior chiarezza, si ritiene utile richiamare alcune considerazioni in merito corredate da alcuni richiami di dottrina. Il rapporto di concambio in caso di fusione è determinato dagli amministratori ai sensi dell'art. 2501 – ter c.c. ed è dagli stessi illustrato nella propria relazione, ove rilasciata ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. Tale rapporto ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. deve essere giudicato "congruo" da esperti indipendenti che, nella propria relazione, se rilasciata ai sensi di legge, devono indicare i metodi prescelti dagli amministratori, "i valori risultanti dall'applicazione di essi e le problematiche eventualmente incontrate nella valutazione, esprimendosi poi sull'adeguatezza dei metodi stessi e sull'importanza attribuita ad ognuno di essi nella definizione del valore adottato (nel caso di specie i soci hanno rinunciato all'unanimità alla predisposizione dei documenti in oggetto).

Per essere congruo, il rapporto di cambio non deve essere arbitrario, ma determinato secondo procedimenti condivisibili e razionali. Come la dottrina sottolinea, "la congruità si risolve necessariamente in ragionevole, motivata e non arbitraria scelta valutativa e metodologica e sussiste sempre che non appaiano scelte apodittiche, logicamente

contraddittorie, estranee ed ingiustificate rispetto alle esperienze ed opinioni seguite e sostenute dai tecnici del settore"¹.

In base a quanto finora esposto può esserci un'incongruenza tra il carattere "negoziale" del rapporto di cambio e la "congruità", che deve comunque essere rispettata. La contraddittorietà si può originare se alla nozione di "congruità" si vuole necessariamente attribuire un significato quantitativo, laddove invece il rapporto di cambio negoziato sconta fattori, di natura anche qualitativa, difficilmente riferibili al semplice processo di valutazione dei capitali economici, sia pur diretto alla valutazione delle diverse caratteristiche delle società oggetto di fusione. Nell'ambito delle valutazioni di fusioni possono intervenire fattori extra economici "che possono influire, qualche volta anche in modo rilevante, sul rapporto di cambio, quali ad esempio le disposizioni di legge che possono imporre valutazioni che contrastino con quelli adottabili sulla base di un'analisi esclusivamente economica; i condizionamenti esercitati dal potere politico; la necessità di eliminare un concorrente offrendogli condizioni particolarmente vantaggiose; le scelte e le motivazioni di convenienza fiscale; ecc."². Inoltre, si osserva, commentando le norme relative alla relazione degli amministratori, che "poiché il rapporto di cambio effettivamente determinato può discostarsi, a volte anche in misura notevole, dal semplice rapporto tra i capitali economici delle aziende interessate, <<illustrare e giustificare il rapporto di cambio>> significa dar conto dell'ampiezza di tali divergenze e delle relative motivazioni"³. Il legislatore muove "nella piena consapevolezza della relatività e della soggettività della valutazione", avvalorato dal fatto

¹ P. G. Marchetti, Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni, in Rivista del Notariato, 1991, pag. 34

² G. Paolone, Le gestioni straordinarie, aspetti normativi ed economico-aziendali, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 140

³ G. Savioli, Le operazioni di gestione straordinaria, pag. 263, II edizione, Giuffrè, Milano 2012

che possono essere usati più criteri e che a questi diversi criteri possono essere attribuite valenze diverse nella valutazione finale del rapporto di cambio e che possono esserci difficoltà nella valutazione superabili anche con l'utilizzo di diversi metodi (tra l'altro, se vi fossero metodi univoci, si potrebbe delineare solo la situazione "out-out" di risoluzione delle problematiche in esame; la soluzione/non soluzione scaturirebbe dall'applicazione di meccanismi automatici, tanto che forse non di potrebbe neanche parlare di difficoltà, ma di casi di possibilità/impossibilità di definire il rapporto di cambio)⁴.

- **criterio adottato:** nel caso di specie, in cui deve effettuarsi una valutazione delle società partecipanti alla fusione in ragione della determinazione del rapporto di concambio, si ritiene che il metodo di valutazione adottabile sia quello patrimoniale, il quale consente di esprimere il valore del patrimonio in considerazione della natura quantitativa e qualitativa dei singoli elementi che lo compongono e non già in funzione della capacità dello stesso di esprimere redditività nel futuro, poiché, come già anticipato, il particolare settore di appartenenza e la normativa di settore è caratterizzata dal presupposto della indisponibilità, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente⁵ e dovendosi destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio⁶ e, nel caso di scioglimento, ad esclusive finalità sportive⁷. Le società partecipanti alla fusione sono inoltre caratterizzate dal principio del c.d. "voto per teste" secondo il quale "ogni socio ha diritto ad un voto e ciò indipendentemente dalla quota di partecipazione al

⁴ G.M. Garegnani, Le operazioni di gestione straordinaria-Profilo di valutazione nelle operazioni di fusione: concambio e Milano, Giuffrè, Milano, 2006

⁵ Art. 148, comma 8, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986

⁶ Art. 8, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36

⁷ Art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36

PROGETTO DI FUSIONE FC BASSANO / CITTA' DI BASSANO

capitale sociale da ciascun socio assunta e sottoscritta, e quindi paritetico rispetto agli altri soci".

Attraverso l'applicazione del metodo patrimoniale il valore dell'azienda è funzione del suo patrimonio determinato anzitutto dalla differenza tra attività e passività stimate al loro valore corrente (c.d. Patrimonio Netto Rettificato), attraverso le seguenti fasi:

- 1) esame delle situazioni patrimoniali contabili di partenza (redatte al 30 aprile 2025);
- 2) verifica della corretta contabilizzazione dei singoli elementi attivi e passivi espressi dalle situazioni contabili di partenza;
- 3) espressione dei singoli elementi attivi e passivi secondo il loro valore corrente e conseguente determinazione del Patrimonio Netto Rettificato.

Nel caso di specie, dunque, si è ritenuto di determinare il valore delle società partecipanti alla fusione utilizzando il metodo patrimoniale semplice; pertanto verificati i valori del capitale economico attribuiti secondo il criterio individuato alle due società dagli organi amministrativi, che hanno assunto quale base di riferimento le situazioni patrimoniali chiuse al **30 aprile 2025**, altresì considerato che per i motivi sopra esposti non si ritiene leso alcun interesse patrimoniale dei soci, gli amministratori hanno stabilito che per effetto della presente operazione di fusione della "**Società Sportiva dilettantistica CITTÀ DI BASSANO 1903 S.C.**" nella "**FC BASSANO Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata**" il capitale sociale della società risultante dalla fusione sarà incrementato dagli attuali nominali euro 10.000,00 (diecimila/00), al valore di nominali euro 20.000,00 (ventimila/00). In particolare, essendo il patrimonio netto delle due società nella sostanza corrispondente, volendo assicurare ai soci della società incorporanda, pur considerata la natura non lucrativa delle società in oggetto ed il

PROGETTO DI FUSIONE FC BASSANO / CITTA' DI BASSANO

c.d. voto capitario, una corrispondente partecipazione nella società incorporata si ritiene di assegnare ai predetti soci la quota di partecipazione di nominali euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno nel nuovo capitale della società incorporante.

Pertanto, assunto che il capitale sociale della società risultante dalla fusione è stato stabilito in euro 20.000,00 (ventimila/00), in ragione di quanto sopra esposto, consegue che:

POST FUSIONE	SOC. PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	QUOTE IN SOCIETÀ POST FUSIONE (FC BASSANO)	%
COSTENARO LUCA	CITTA' BASSANO	€ 5.000,00	25%
ENRICO VIVALLI SRL	CITTA' BASSANO	€ 5.000,00	25%
CAMPAGNOLO FABIO	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
MORLIN MIKAELA	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
GHENO GIOVANNI	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
COSTENARO IVANO	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
CENERE FRANCO	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
ADREOTTI DANIELE	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
CAMPAGNOLO GIOVANNI	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
CAMPAGNOLO GIORGIO	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
ARTUSO FRANCO	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
BERTONCELLO LARA GIOVANNA	FC BASSANO	€ 1.000,00	5%
Totale		€ 20.000,00	100%

Conguaglio in denaro

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

- 4) Modalità di assegnazione delle quote della società risultante dalla fusione: le quote emesse dalla società risultante dalla fusione per effetto dell'aumento di capitale deliberato per la presente operazione di fusione saranno attribuite ai soci della società estinta con effetto dalla data di efficacia della fusione.
- 5) Decorrenza degli effetti della fusione: gli effetti civili, contabili e

fiscali dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese in cui è iscritta la società risultante; le delibere delle Società partecipanti alla fusione devono espressamente prevedere - quale condizione della loro efficacia - l'approvazione dell'operazione da parte della F.I.G.C.

- 6) **Categorie di soci ed eventuali vantaggi per soci ed amministratori:** non esistono nelle società interessate all'operazione di fusione particolari categorie di soci, né soci ai quali verrà riservato un trattamento particolare. Negli statuti delle menzionate società aggiornati ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, sono state recepite, per quanto compatibili con la natura societaria, le disposizioni di cui agli artt. 148, comma 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986 e 4, comma 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972. Non sono previsti vantaggi per gli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.
- 7) **Situazione patrimoniale:** le situazioni patrimoniali di riferimento ai fini dell'operazione di fusione delle due società coinvolte sono costituite dalle situazioni patrimoniali al 30 aprile 2025, come previsto dall'articolo 2501-*quater* del C.C.
- 8) **Altre informazioni:** le società partecipanti alla fusione:
- a) non sono soggette alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501-*bis*, comma quinto, c.c.;
 - b) non hanno lavoratori dipendenti, bensì contratti di collaborazioni coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico;
 - c) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione;
 - d) le riserve delle società partecipanti alla fusione saranno ricostituite in capo alla società risultante dall'operazione.

PROGETTO DI FUSIONE FC BASSANO / CITTA' DI BASSANO

* * *

Allegato A: Statuto della società incorporante

* * *

Bassano del Grappa, li 26 giugno 2025

"Società Sportiva dilettantistica CITTÀ DI BASSANO 1903 S.C."

L'Amministratore unico

Dott. Massimo Manfron



"FC BASSANO Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata"

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott.ssa Lara Giovanna Bertoncetto

